

D.Lgs. 231/2001: aggiornamenti normativi intervenuti nel 2010

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009

1. Reati previsti dall'art. **24-ter** – **Delitti di criminalità organizzata**

(articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94)

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 100 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma secondo, lettera a) c.p.p.).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.

Infine l'art. 24-*ter* stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2. Reati previsti dall'art. **25-bis** – **Reati di falso nummario**

(articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001; modificato dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009)

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva fino ad un anno.

3. Reati previsti dall'art. **25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio**
(articolo aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99)

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva.

4. Reati previsti dall'art. **25-novies – Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore**
(articolo aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99)

- in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

5. Reati previsti dall'art. **25-novies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**
(articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Per tale delitto è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Parte Speciale 10

Delitti di criminalità organizzata

1. Identificazione delle attività sensibili

Occorre specificare che, i reati di associazione a delinquere – semplice o mafiosa – nonché l'associazione per traffico di stupefacenti erano già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma solo se “transnazionali”.

I reati di “voto di scambio”, sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall'entrata in vigore del Decreto.

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto di criminalità organizzata.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-*ter* del Decreto:

- ✓ attività di selezione e assunzione del personale;
- ✓ gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria;
- ✓ gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni;
- ✓ attività di vendita (es. impianti e suoi componenti, inclusi i software e le tecnologie);
- ✓ gestione della fiscalità;
- ✓ gestione delle risorse finanziarie.

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di criminalità organizzata:

- ✓ ruoli e responsabilità definiti;
- ✓ segregazione dei compiti;
- ✓ attività di controllo;
- ✓ tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti l'**attività di selezione e assunzione del personale**, i protocolli prevedono che:

- ✓ le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- ✓ la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
- ✓ le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
- ✓ i candidati debbano essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- ✓ le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria; la gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni**, i protocolli prevedono che:

- ✓ il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- ✓ nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- ✓ il ricorso all'appalto/subappalto e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore siano conformi alle normative vigenti in materia;

- ✓ nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;
- ✓ i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- ✓ la scelta e valutazione della terza parte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali le terze parti possono essere cancellati dalle liste interne alla Società. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- ✓ il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di vendita (es. impianti e suoi componenti, inclusi i software e le tecnologie)**, i protocolli prevedono che:

- ✓ l'assunzione o la variazione di commesse che possano presentare carattere anomalo per profilo del cliente, tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente ed attentamente valutate dalla funzione competente che segnala la situazione ai vertici della Società e all'OdV; la prosecuzione del rapporto ha luogo solo dopo debita autorizzazione del vertice della Società;
- ✓ tutte le operazioni di vendita in genere siano concluse dopo aver svolto idonee verifiche, controlli e accertamenti sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato della controparte a cui, comunque, sono comunicati i fondamentali principi dettati dal Codice Etico e dal presente Modello che guidano la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità**, i protocolli prevedono che:

- ✓ per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione relativi alla *Parte Speciale 7 sui Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)*.

Parte Speciale 11

Reati di falso nummario

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un reato di falso nummario.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falso nummario previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto:

- ✓ attività inerenti l'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti (PA - es. Ufficio Marchi e Brevetti) a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
- ✓ registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni e/o società del Gruppo;
- ✓ attività d'acquisto/vendita di beni con marchio o altri segni distintivi.

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche e gli altri rappresentanti della collettività.

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di reati di falso nummario:

- ✓ ruoli e responsabilità definiti;
- ✓ segregazione dei compiti;
- ✓ attività di controllo;

- ✓ tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **le attività inerenti l'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti (PA - es. Ufficio Marchi e Brevetti) a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti**, i protocolli prevedono che:

- ✓ il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società inerenti i titoli di proprietà intellettuale siano complete e veritiere e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- ✓ tutti i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività operino sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne.

Per le operazioni riguardanti la **registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni e/o società del Gruppo**, i protocolli prevedono che:

- ✓ tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali verso la PA siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- ✓ il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- ✓ il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- ✓ il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- ✓ sia prevista un'attività di sorveglianza, anche da parte di eventuali consulenti esterni, in grado di monitorare eventuali conflitti, anche a livello internazionale, sul marchio e/o brevetto per il quale è richiesta la registrazione;
- ✓ qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, anche ad altre società del Gruppo, la Società comunichi al fornitore del servizio, il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto/vendita di beni con marchio o altri segni distintivi**, i protocolli prevedono che:

- ✓ la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;

- ✓ la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- ✓ i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Parte Speciale 12

Delitti contro l'industria e il commercio

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto contro l'industria e il commercio. Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

In ordine alla rilevanza di tali tipologie di reati nell'ambito dell'attività del Gruppo Intermatica, si ipotizza di escludere alcuni comportamenti delittuosi specificatamente correlati alla produzione, commercializzazione, contraffazione ecc. di classi di prodotti concernenti attività non rientranti fra quelle svolte da ognuna delle società del Gruppo Intermatica.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto:

- ✓ attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale;
- ✓ gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi;
- ✓ partecipazione a gare;
- ✓ gestione del meccanismo della competizione (Ufficio commerciale ed Ufficio tecnico).

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di diritto d'autore:

- ✓ ruoli e responsabilità definiti;
- ✓ segregazione dei compiti;
- ✓ attività di controllo;
- ✓ tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale**, i protocolli prevedono che:

- ✓ il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- ✓ siano definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e siano previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alle caratteristiche pattuite con il cliente;
- ✓ sia fatto assoluto divieto di realizzare beni e/o impianti usurpando diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi;
- ✓ non vi sia identità soggettiva tra chi si occupa della progettazione, della realizzazione e chi invece si occupa della verifica sulla qualità, ivi compreso il rispetto di eventuali licenze e/o brevetti.

Per le operazioni **riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi**, e la **partecipazione a gare**, i protocolli prevedono che:

- ✓ tutti i dipendenti della Società operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza;
- ✓ nello svolgimento delle attività siano sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico.

Per le operazioni **riguardanti la gestione del meccanismo della competizione**, in particolare dalle strutture che si occupano di gestire il meccanismo della competizione (Ufficio commerciale ed Ufficio tecnico), è possibile sostenere che il Gruppo Intermatica possa essere difficilmente esposto a tali rischi, proprio in considerazione delle specifiche modalità secondo le quali viene svolta l'attività caratteristica e della sostanziale assenza di competitors.

Parte Speciale 13

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto d'autore.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Si preferisce fornire dapprima una panoramica generale delle fattispecie considerate presupposto di responsabilità penale dell'ente, per poi esemplificare compiutamente la particolare casistica riferibile al Gruppo Intermatica.

L'art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma, punisce la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell'opera protetta; il terzo comma, in particolare, prevede un'aggravante qualora il reato sia commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.

L'Art. 171-bis sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; e chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in

pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

L'art. 171-ter sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro (vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione), la fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche e la fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Gli artt. 171-septies e octies puniscono i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno che non rispettino le disposizioni concernenti le comunicazioni da effettuarsi alla S.I.A.E. e chiunque riproduce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- ✓ acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e delle licenze software: si tratta delle attività connesse alla gestione del sistema informatico e delle attività di gestione dei sistemi software utilizzati dalla società;
- ✓ gestione delle attività di acquisto del materiale coperto da diritto d'autore: si tratta delle attività di acquisto e utilizzo di opere protette dal diritto d'autore da utilizzare sia come contenuti per i telefoni destinati alla future vendita sia ai fini pubblicitari e promozionali (ad esempio software o file musicali da installare sui terminali, musica riprodotta e diffusa durante la pubblicità);
- ✓ gestione delle attività di vendita: si tratta di vendita di prodotti contenenti opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore (ad esempio terminali contenenti file musicali o filmati).

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di

organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili (il riferimento va, soprattutto, alla parte speciale disciplinante i reati informatici).

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di diritto d'autore:

- ✓ ruoli e responsabilità definiti;
- ✓ segregazione dei compiti;
- ✓ attività di controllo;
- ✓ tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto e gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno**, i protocolli prevedono che:

- ✓ è vietato il download e l'utilizzo di software non licenziati;
- ✓ sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- ✓ sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;
- ✓ sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- ✓ la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- ✓ sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- ✓ gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- ✓ le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- ✓ sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;

- ✓ qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, anche ad altre società del Gruppo, la Società comunichi al fornitore del servizio, il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

Parte Speciale 14

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reato.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso tale reato previsto dall'art. 25-*novies* del Decreto:

- ✓ gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere.

2) Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in

particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere**, i protocolli prevedono che:

- ✓ tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, relativamente ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza venga informato dai responsabili individuati, laddove ne siano a conoscenza, di eventuali procedimenti penali nei confronti di dipendenti, membri degli organi sociali o loro stretti congiunti, quando questi hanno facoltà di non rispondere.